Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 3 ottobre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 3 OTTOBRE 1967:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Modena.

(7948)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 27 giugno 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1967
registro n. 97 Esercito, foglio n. 28

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TRAVERSO Carlo, nato il 22 marzo 1906 a Novi Ligure (Alessandria), ex centurione XIV Battaglione CC.NN. « M » (ora maggiore f. (alp.) cpl. in congedo. — Comandante di compagnia mitraglieri, sempre in testa alle sue camicie nere, contrattaccava il nemico per contendergli una importante posizione. Minacciati di accerchiamento i capisaldi conquistati, fortemente premuto dal continuo irrompere di fresche forze nemiche, avuti decimati i gruppi tiro delle proprie armi, si prodigava per la resistenza ad oltranza, percorrendo la linea di schieramento fortemente battuta, per infondere, nelle sue camicie nere, con l'esempio, la calma, l'ardore e la tenacia necessarie nel particolare e delicato momento. Ridotto con pochi superstiti, li portava ripetutamente al contrassalto a bombe a mano contro nuclei nemici attaccanti ai quali infliggeva sanguinose perdite. Ferito gravemente, continuava ad esercitare la sua azione di comando, fino a che, esausto, veniva allontanato. Fulgido esempio di generoso ardimento e di cosciente sprezzo del pericolo. — Quota 192 (Russia), 14-15 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

IDRIS Chiscià, ex muntaz XXV Battaglione coloniale. — In servizio di porta-ordini, durante un violento attacco nemico ad una nostra posizione, manteneva il collegamento con un buluc avanzato, attraversando più volte, arditamente, una zona scoperta, battuta dal fuoco delle artiglierie nemiche ed esposto all'offesa di carri armati avversari. Magnifico esempio di attacamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Gallabat (Gondar), 9 novembre 1940.

LEMENIE' Fessaiè, ex muntaz XXV Battaglione coloniale. — Quale capo arma di un fucile mitragliatore, distaccato col suo buluc in posizione avanzata, durante un aspro combattimento, contribuiva col tiro efficace e preciso della sua arma a respingere mezzi meccanizzati nemici, che erano giunti a brevissima distanza dalla sua posizione. Bellissimo esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Gallabat, 16 novembre 1940.

MAHARI' Uoldenchiel, ex buluc basci XXV Battaglione coloniale. — Comandante di buluc in un battaglione coloniale, già decorato con medaglia di bronzo al valor militare, durante operazioni di particolare importanza, riconfermava le sue magnifiche doti di combattente, portava i suoi uomini alla conquista di una posizione nemica, dando esempio di sprezzo del pericolo e di belle qualità militari. — Gallabat (Gondar), 9 novembre 1940.

MEBRATUM Tellà, ex muntaz XXV Battaglione coloniale. — Comandante di una pattuglia esploratori, sventava un tentativo di avvicinamento alla nostra linea di una pattuglia nemica, numericamente superiore, mettendola in fuga con lancio di bombe a mano. — Gallabat, 6-9 novembre 1940.

OMAR Mohamed, ex sciumbasci Reparto comando 22ª Brigata coloniale. — Graduato coloniale valoroso e fedele, già distintosi in precedenti vari combattimenti. Al Ifag, durante lunga e tenace lotta riconfermava le sue doti di combattente ardito, distinguendosi sempre ove maggiore era il pericolo, per costante esempio ai dipendenti coloniali. — Ifag, 30 aprile 1941.

(9371)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. **1397**.

Istituzione dell'Istituto d'arte in Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituito in Roma un Istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa con le Sezioni di « Decorazione pittorica », « Decorazione plastica », « Arte del tessuto », « Oreficeria », « Disegnatori di architettura », del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 126.500.000. La spesa graverà sul Cap. 2082 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 10. — GRECO

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa

Sezioni: Decorazione pittorica; Decorazione plastica; Arte del tessuto; Oreficeria; Disegnatori di architettura

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Cultura liturgica	—	1	—
4 Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
5. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
6. Matematica, fisica, contabilità . . .	1	—	In tutte le classi
7. Scienze naturali e chimica . . .	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
8. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
9 Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
10 Plastica	1	—	In tutte le classi
11. Decorazione pittorica con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12 Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
13. Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori . . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16 Tecnologia per la decorazione pittorica e l'arte del tessuto	—	1	—
17 Tecnologia per l'oreficeria e la decorazione plastica	—	1	—

Insegnanti d'arte applicata

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
18 Arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19 Arte applicata per il mosaico . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20 Arte applicata per la vetrata artistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21 Arte applicata per la formatura e gli stucchi	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22 Arte applicata per l'intaglio . . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23 Arte applicata per il marmo e la pietra	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24 Arte applicata per la ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
25 Arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
26 Arte applicata per il merletto e ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
27 Arte applicata per il taglio e la confezione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
28 Arte applicata per la fusione e gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
29 Arte applicata per l'incisione e la incastonatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
30 Arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
31 Arte applicata per la modellistica	2	—	In tutte le classi della relativa sezione
32 Arte applicata per l'ebanisteria . .	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
33. Arte applicata per le applicazioni metalliche	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Personale amministrativo e ausiliario

34 Segretario-economo	1	—	—
35 Applicati di segreteria	3	—	
36 Bidelli	7	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa — articolato sulle Sezioni di « Decorazione pittorica », « Decorazione plastica », « Arte del tessuto », « Oreficeria » « Disegnatori di architettura » — oltre al conseguimento dei fini istituzionali comuni a tutti gli Istituti statali d'arte, ha anche lo scopo di promuovere ogni idonea iniziativa intesa a formare e a sensibilizzare i giovani artisti nel settore della decorazione e dello arredo della chiesa.

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati delle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata e mandati di pagamento, emessi dall'Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **863**.

Istituzione di un servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Rimini-San Marino-San Leo e viceversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Rimini-San Marino-San Leo e viceversa.

Art. 2.

L'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1, viene concesso alla Compagnia Italiana Elicotteri « C.I.E. », società a responsabilità limitata, con sede in Roma, via Lima, 42, e con capitale di L. 900.000.

La Società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte il servizio assunto, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 3.

In forza della presente concessione, la Compagnia Italiana Elicotteri « C.I.E. » è abilitata ad esercire sul servizio istituito ai sensi dell'art. 1, i traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta.

Art. 4.

Sono di pubblico interesse le opere necessarie allo impianto e all'esercizio del servizio dato in concessione.

Art. 5.

La concessione di cui al precedente art. 2 ha inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e scadenza al 31 dicembre dello stesso anno di pubblicazione.

La concessione si intenderà prorogata di anno in anno per un massimo di anni cinque, se non disdetta nei termini previsti dall'art. 2 della convenzione di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 754 di repertorio in data 28 marzo 1967 tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la Compagnia Italiana Elicotteri « C.I.E. », società a responsabilità limitata, per l'impianto e l'esercizio di linee commerciali con elicottero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1967

SARAGAT

SCALFARO — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — SPAGNOLLI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 15. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. 864.

Modificazioni alla convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Psichiatria » presso l'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, n. 793, concernente l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Psichiatria » presso l'Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Bologna il 13 giugno 1966 aggiuntivo alla convenzione stipulata il 12 maggio 1966 — approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, n. 793 — con il quale viene soppresso il secondo comma dell'art. 6 della convenzione anzidetta, fermi restando tutti gli altri patti e clausole in essa contenuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 14. — GRECO

Rep. n. 1041

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Atto aggiuntivo alla convenzione 12 maggio 1966, rep. n. 1026, per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei), oggi 13 (tredici) del mese di giugno, alle ore 11,15, 13 giugno 1966, in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, n. 33, davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università predetta in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;

alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, funzionario;

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna e quindi di suo legale rappresentante, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, nell'adunanza del 28 maggio 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

Vighi avv. Roberto, nato il 7 maggio 1891 a Monaco di Baviera (Germania occidentale) e domiciliato a Bologna, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente della provincia di Bologna, e quindi di legale rappresentante della medesima, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Bologna nella seduta del 3 giugno 1966, con deliberazione n. 532, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 7 giugno 1966 con il n. CS/1905 Div. San., che, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

comparenti tutti della cui personale identità io, ufficiale rogante sono certo e faccio fede;

Premesso

che con atto 12 maggio 1966, rep. n. 1026, registrato a Bologna, Atti pubblici, al numero 1226, il 16 maggio 1966, a rogito dott. Sebastiano Mazzaracchio la provincia di Bologna e l'Università degli studi di Bologna convennero l'istituzione, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di psichiatria, con il finanziamento da parte della Provincia;

che il secondo capoverso dell'art. 6 del predetto atto reca la seguente norma: « Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto, la convenzione stessa decade, a meno che tra la provincia di Bologna e l'Amministrazione dell'Università degli studi di Bologna si addivenga all'accordo di destinare il posto medesimo ad altra materia di insegnamento;

che l'Università e la Provincia, per il più rapido perfezionamento formale dell'istituzione, hanno ora ritenuto di sopprimere il comma predetto e di addivenire pertanto alla stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione 12 maggio 1966, rep. n. 1026;

che il Consiglio provinciale, con deliberazione in data 3 giugno 1966, n. 532, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 7 giugno 1966, con il n. CS/1905, e già allegata al presente atto sotto la lettera *B*), ha deliberato la stipulazione del predetto atto aggiuntivo;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università, nella seduta del 28 maggio 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, è già allegato al presente atto sotto la lettera *A*), ha pure deliberato la stipulazione del predetto atto aggiuntivo;

che il Senato accademico e il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, rispettivamente nelle sedute del 23 maggio 1966 e del 6 giugno 1966, i cui verbali, in estratto per copia conforme, si allegano al presente atto sotto le lettere *C*) e *D*), hanno pure espresso parere favorevole alla stipulazione dell'atto aggiuntivo in parola;

le parti tutte come sopra costituite, mentre confermano le premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 della convenzione 12 maggio 1966, rep. n. 1026, è soppresso e pertanto il testo definitivo dell'articolo stesso risulta ora il seguente: « La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di psichiatria e si intende tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza ».

Art. 2.

Il presente atto ha valore ed effetto di atto aggiuntivo alla suddetta convenzione 12 maggio 1966, rep. n. 1026, stipulata fra l'Università degli studi di Bologna e la provincia di Bologna, convenzione che rimane ferma e inalterata in ogni altra sua parte.

Art. 3.

Il presente atto, che è stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, è esente da tassa di registro, a' sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia a' sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a rogare i contratti dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di numero 2 (due) fogli di carta bollata, scritti su facciate numero 5 (cinque).

F.to Felice BATTAGLIA
» avv. Roberto VIGHI
» Giovanni RICCI, teste
» Adriano FIORE, teste
» dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante

Registrato a Bologna il 15 giugno 1966, Atti pubblici n. 1524.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **865**.

Riordinamento delle sedi degli Uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 26, 27 e 28 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernenti l'ordinamento degli Uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte;

Ritenuta l'opportunità di determinare le sedi dei predetti Uffici in conformità del nuovo ordinamento delle Soprintendenze, attuato con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Gli Uffici di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, hanno sede presso le locali Soprintendenze alle gallerie; gli Uffici di esportazione di Cagliari, Pisa e Trento hanno sede presso le competenti Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie; lo Ufficio di esportazione di Roma ha sede presso la Soprintendenza alle antichità di Roma I.

Le sedi degli Uffici di esportazione per gli oggetti di arte contemporanea, che rilasciano i soli certificati di nulla-osta, sono così fissate: Ancona e Siracusa presso le locali Soprintendenze alle antichità; Siena presso la Soprintendenza alle gallerie; Bari, Perugia, Sassari, Trieste e Udine presso le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie competenti per territorio.

Al funzionamento dell'Ufficio di esportazione per l'arte contemporanea di Livorno e dei servizi per il rilascio del nulla-osta all'esportazione dei marmi lavorati di Carrara e Pietrasanta, prodotti negli stabilimenti locali, provvede la Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Pisa.

Dalla Soprintendenza alle gallerie di Palermo dipende l'Ufficio di esportazione per l'arte contemporanea di Messina e dalla Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Trento l'Ufficio di esportazione degli oggetti di legno intagliato della Val Gardena in Ortisei, prodotti dallo artigianato locale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 13. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **866.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: « Storia della dottrine economiche ».

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di:

Algebra;
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Calcoli numerici e grafici;
Elettronica applicata;
Elettrotecnica;
Fisica dei reattori;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica tecnica;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
Logica matematica;
Meccanica analitica;
Pedagogia;
Radioastronomia;
Relatività;
Sismologia;
Analisi numerica;
Biofisica;
Biologia molecolare;
Calcolatrici elettroniche;
Calcolo elettronico;
Fisica degli stati condensati;
Fisica del plasma;
Teoria quantistica dei campi;
Topologia.

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in « Chimica » (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Indirizzo organico-biologico:

Analisi chimica strumentale;
Spettroscopia molecolare;
Chimica industriale;
Chimica nucleare con esercitazioni;
Chimica macromolecolare;

Indirizzo inorganico-chimico-fisico:

Analisi chimica strumentale;
Chimica inorganica superiore;
Fotochimica;
Chimica delle radiazioni.

Nello stesso corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico l'insegnamento complementare di « Spettroscopia » cambia denominazione in quello di: « Spettroscopia molecolare ».

Art. 60, relativo alle modalità per gli esami di laurea in Scienze naturali, è abrogato il seguente comma:

« *a*) in un colloquio di cultura generale e naturalistica ».

Art. 65, relativo alle modalità per gli esami di laurea in Scienze biologiche è abrogato il seguente comma:

« *a*) in un colloquio di cultura generale biologica ».

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

22) Esplorazione geologica del sottosuolo;
23) Geologia e paleontologia del quaternario;
24) Geologia nucleare;
25) Geologia regionale;
26) Idrogeologia;
27) Oceanografia;
28) Paleobotanica;
29) Paleoclimatologia;
30) Paleontologia dei vertebrati;
31) Paleontologia umana e paletnologia.

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:

10) Microchimica;
11) Istituzioni di matematiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il centro abitato del comune di Montepulciano (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 maggio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il centro abitato del comune di Montepulciano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montepulciano (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la varia e interessante conformazione orografica del terreno, costituita da una serie di colline inframmezzate da numerosi corsi d'acqua e punteggiata da caratteristiche case coloniche e da attraenti e pregevoli gruppi di alberature, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, godibile da numerosi percorsi stradali che la attraversano e la contornano;

Decreta:

La zona circostante il centro abitato sita nel territorio del comune di Montepulciano (Siena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dalla zona già vincolata (decreto ministeriale 9 giugno 1959) in località S. Agnese, segue la strada Montepulciano-Nottola, il bivio e la strada del podere Spinelli fino al podere medesimo; linea retta fino al podere S. Chiara: linea retta in direzione est passando per il bivio Sinalunga-Acquaviva, il podere Fraternica e il podere Grilloni. Da questo punto, linea retta fino a ricongiungersi con la strada per Pienza in corrispondenza del podere La Buca Nuova; linea retta fino alla villa Gagnoni, e poi a ricongiungersi con la strada per Pienza nella località il Poderuccio; retta fino al podere Caselle, poi al podere Bersaglio e al bivio di villa Bianca sulla strada per Chianciano. Segue la strada per Chianciano fino al bivio di Fontelellera; retta fino alla Madonna delle Querce sulla strada per Martiena; segue la strada per Martiena, la via S. Martino e la via dell'Antica Chiesina fino a ricongiungersi alla zona già vincolata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Montepulciano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 settembre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena

Verbale dell'adunanza del 3 *maggio* 1966

L'anno millenovecentosessantasei (1966) il giorno tre (3) del mese di maggio, si è riunita alle ore 9,30, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le provincie di Siena e di Grosseto (Siena, via di Città, 140) la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) MONTEPULCIANO Proposta di ampliamento del vincolo attorno alla città.

(*Omissis*).

Il presidente ricorda ai membri della Commissione che già in precedenti occasioni si è parlato di Montepulciano, ed a questo proposito la Commissione si era trovata unanimamente concorde sulla necessità e sull'opportunità di estendere il vincolo già esistente (decreto ministeriale 9 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 17 giugno 1959).

Il sindaco illustra le norme e le disposizioni del piano regolatore generale adottato dall'Amministrazione comunale, ed esprime il suo parere favorevole all'apposizione del vincolo panoramico che potrà costituire un valido strumento per la difesa dei caratteri delle località e per la giusta valorizzazione del paesaggio di Montepulciano, noto per la sua straordinaria bellezza.

Dopo ampia discussione, nel corso della quale vengono prese in esame le diverse zone, la Commissione, riconosciuto che la zona circostante la città di Montepulciano costituisce un complesso paesistico che per un raggio molto esteso è inscindibilmente legato all'antico centro; constatato che tale zona presenta caratteri di straordinaria bellezza per la varia ed interessante conformazione orografica del terreno costituito da una serie di colline inframezzate da numerosi corsi d'acqua, e punteggiato da caratteristiche case coloniche e da attraenti e pregevoli gruppi di alberature; constatato altresì che la zona determina una serie di quadri panoramici di eccezionale e rinomata bellezza, godibile dai numerosi percorsi stradali che la attraversano

e la contornano, all'unanimità propone l'apposizione del vincolo sulla zona così delimitata: a partire dalla zona già vincolata (decreto ministeriale 9 giugno 1959) in località S. Agnese, segue la strada Montepulciano-Nottola, il bivio e la strada del podere Spinelli fino al podere medesimo; linea retta fino al podere S. Chiara; linea retta in direzione est passando per il bivio Sinalunga-Acquaviva, il podere Fraternica e il podere Grillori. Da questo punto, linea retta fino a congiungersi con la strada per Pienza in corrispondenza del podere La Buca Nuova; linea retta fino alla villa Gagnoni, e poi a ricongiungersi con la strada per Pienza nella località il Poderuccio; retta fino al podere Caselle, poi al podere Bersaglio e al bivio di villa Bianca sulla strada per Chianciano. Segue la strada per Chianciano fino al bivio di Fontelellera; retta fino alla Madonna della Querce sulla strada per Martiena; segue la strada per Martiena, la via S. Martino e la via dell'Antica Chiesina fino a ricongiungersi alla zona già vincolata.

Esaurita la trattazione di questo argomento, il sindaco di Montepulciano saluta i membri della Commissione e si allontana.

(*Omissis*).

(9905)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con visita medica e delle relative clausole particolari, presentate dalla Società Italiana Vita, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società Italiana Vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e relative clausole particolari, presentate dalla Società Italiana Vita, con sede in Milano:

Tar. XX-*bis*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 13 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9836)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative clausole particolari, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, da stipularsi con visita medica e relative clausole particolari, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

Tar. 7 (N), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9883)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in comune di Caprarola (Viterbo).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 28 gennaio 1964, n. 61, con il quale l'Amministrazione provinciale di Viterbo ha deliberato di dismettere a seguito di variante il primo tronco della strada provinciale « Caprolatta » che dalla strada provinciale « Cimina » (presso il km. 15 + 493) termina nell'abitato di Caprarola (Viterbo);

Visto il voto 24 maggio 1966, n. 688, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che sia da soprassedere alla declassificazione del tratto in parola, ritenendo opportuno che la documentazione venga completata ed integrata;

Vista la nota 16 novembre 1966, n. 11673, dell'Amministrazione provinciale di Viterbo;

Visto il voto 16 maggio 1967, n. 750, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, considerato il tratto da declassificare scisso in due tronchi, ha espresso il parere che il primo tronco interno all'abitato di Caprarola (Viterbo) sia da declassificare a comunale ed il restante tratto dell'abitato di Caprarola alla strada provinciale « Cimina », sia da ritenere vicinale;

Considerato che la strada provinciale « Caprolatta » è stata classificata con decreto ministeriale 11 dicembre 1910, prima, cioè, dell'entrata in vigore della legge n. 126;

Ritenuto che il tratto di strada interno all'abitato di Caprarola era comunale e, a termini dell'art. 16 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, tale è restato;

Ritenuto, quindi, che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tronco che va dalla strada provinciale « Cimina » (presso il km. 15 + 493) all'inizio dell'abitato di Caprarola (Viterbo);

Decreta:

Il tronco di strada — dalla strada provinciale « Cimina » (presso il km. 15 + 493) all'inizio dell'abitato di

Caprarola (Viterbo) — della strada provinciale « Caprolatta », cessa di appartenere al novero delle strade provinciali e, a termini dell'art. 9 della citata legge n. 126, viene considerato vicinale; ad esso si applicano, quindi, le disposizioni di cui all'art. 14 della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(9947)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1967.

Nomina di due membri effettivi della deputazione della Borsa merci di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1060;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Padova;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1966, relativo alla nomina dei componenti della deputazione della precitata Borsa merci per l'anno 1967;

Vista la proposta formulata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova con lettera 5 settembre 1967, n. 2125;

Decreta:

Il dott. Luigi Scarselli, segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ed il dott. Aldo Poli sono nominati membri effettivi della deputazione della Borsa merci di Padova per l'anno 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9974)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1967.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 16 di tale statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Considerato che in seguito al trasferimento di quote approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1948, la designazione del sindaco effettivo di cui all'art. 16, comma sesto, dello statuto compete soltanto all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Visto il decreto 3 giugno 1963, con il quale è stato costituito il citato Collegio sindacale, per il triennio 1963-1965;

Considerato che gli attuali componenti del Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro sono scaduti dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni pervenute;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla ricostituzione di detto Organo, per il triennio successivo, con riserva di nominare successivamente un sindaco supplente;

Decreta:

Sono nominati componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, per il triennio 1966-1968, i signori:

a) *Sindaci effettivi*:

Pinzarrone dott. Giovanni, designato dal Ministero del tesoro;

Ghergo dott. Alberto, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Postiglione dott. Raffaele, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Pini rag. Virginio, designato dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane;

b) *Sindaci supplenti*:

De Rita dott.ssa Maria Orsola, designata dal Ministero del tesoro;

Pironti dott. Remo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1967, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 205 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9991)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Alfonsine (Ravenna)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 385, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Alfonsine (Ravenna).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9992)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giovanni Buti, nato a Visso (Macerata) il 5 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 22 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Andrea Bernini, nato a Viterbo il 6 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 22 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Cesare Francalanza, nato a Catania il 25 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 20 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Paolo Minervini, nato a Molfetta (Bari) il 2 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Bari in data 26 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(10045)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società anonima cooperativa « Farmaceutica », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 agosto 1967, la gestione commissariale della Società anonima cooperativa « Farmaceutica », con sede in Milano, è stata prorogata dal 31 agosto 1967 al 28 febbraio 1968.

(9996)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Torre S. Maria (Sondrio).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 agosto 1967 i poteri conferiti al rag. Leonardo Manca, commissario governativo della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Torre S. Maria (Sondrio), sono stati prorogati fino al 15 novembre 1967.

(9997)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di costruzione « Lavoranti Muratori », con sede in Gallarate (Varese).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 settembre 1967 i signori Ermoli Romolo e Salina Carlo sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di costruzione « Lavoranti Muratori », con sede in Gallarate (Varese), in sostituzione dei signori Baratelli Amedeo e Masina Fiorenzo.

(10059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 Mod. 243 D.P. — Data: 18 settembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Napoli — Intestazione: Ente comunale di assistenza di Roccarainola (Napoli) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 Mod. 241 D.P. — Data: 16 giugno 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ragusa — Intestazione: Cannizzò Gregoria — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 112.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 Mod. 241 D.P. — Data: 10 dicembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Agrigento — Intestazione: Crescimanno Cristina, nata a S. Margherita Belice il 7 agosto 1891 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 545 Mod. 241 D.P. — Data: 20 giugno 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Di Stefano Veronica, nata a Napoli il 9 agosto 1927 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa averVi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 settembre 1967

(9811) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 2 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,54	622,90	622,94	622,90	622,80	—	622,90	622,90	622,91	622,90
$ Can.	580,06	579,85	579,80	579,95	579,90	—	579,80	579,95	580,05	580,50
Fr. Sv.	143,40	143,37	143,35	143,355	143,30	—	143,33	143,355	143,39	143,38
Kr. D.	89,90	89,90	89,91	89,88	89,90	—	89,91	89,88	89,91	89,91
Kr. N.	87,12	87,11	87,12	87,095	87,20	—	87,10	87,095	87,07	87,08
Kr. Sv.	120,71	120,61	120,65	120,625	120,80	—	120,57	120,625	120,61	120,61
Fol.	173,23	173,18	173,18	173,175	173,15	—	173,18	173,175	173,19	173,18
Fr. B.	12,55	12,551	12,5540	12,5525	12,5525	—	12,5520	12,5525	12,55	12,55
Franco francese	127,02	127,01	127,03	127,01	127 —	—	127,025	127,01	127,01	127 —
Lst.	1734,05	1733,85	1733,50	1734,05	1733,50	—	1733,95	1734,05	1733,75	1733,85
Dm. occ.	155,59	155,59	155,63	155,59	155,60	—	155,57	155,59	155,56	155,60
Scell. Austr.	24,14	24,13	24,14	24,1350	24,10	—	24,1320	24,1350	24,13	24,1375
Escudo Port.	21,63	21,63	21,63	21,635	21,60	—	21,625	21,635	21,63	21,635
Peseta Sp.	10,40	10,39	10,4050	10,40	10,40	—	10,3930	10,40	10,40	10,40

Media dei titoli del 2 ottobre 1967

Rendita 5% 1935	104,65
Redimibile 3,50% 1934	100,775
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,50
Id. 5% (Ricostruzione)	98,725
Id. 5% (Riforma fondiaria)	97,10
Id. 5% (Città di Trieste)	96,925
Id. 5% (Beni Esteri)	96,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775

Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,90
1 Dollaro canadese	579,875
1 Franco svizzero	143,342
1 Corona danese	89,895
1 Corona norvegese	87,097
1 Corona svedese	120,597
1 Fiorino olandese	173,177
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	127,017
1 Lira sterlina	1734 —
1 Marco germanico	155,58
1 Scellino austriaco	24,133
1 Escudo Port.	21,63
1 Peseta Sp.	10,396

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno e relativa strada di accesso, sito in comune di Gandino (Bergamo).

Con decreto interministeriale n. 385, del 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno e relativa strada di accesso, sito in comune di Gandino (Bergamo), foglio di mappa n 18, mappali numeri 3670, 3682 e 3671, della superficie di mq. 1360.

(10008)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte del poligono di tiro a segno, sito in comune di Orte (Viterbo).

Con decreto interministeriale n. 347 del 20 luglio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte del terreno costituente il poligono di tiro a segno, sito in comune di Orte (Viterbo), foglio n. 38, particella n. 9 (parte), della superficie complessiva di mq. 620.

(10068)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota di terreno dell'ex campo di tiro a segno, sito in comune di Rovereto (Trento).

Con decreto interministeriale n. 383, del 27 luglio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota di terreno facente parte dell'ex campo di tiro a segno di Valscodella in Rovereto, censito nel C. C. di Lizzana alla P. T. 359, part. f. 1650 e part. ed. 223/2, della superficie complessiva di mq. 1086.

(10009)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex Appostamento 11, sito in comune di Dolceacqua (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 388, del 10 luglio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex Appostamento 11, sito in località Testa della Maimona del comune di Dolceacqua (Imperia), foglio II, particella n. 53, della superficie di mq. 1255.

(10010)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Serra Pedace (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 703 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CAMPAGNA Domenico fu Carlo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila e determinata in L. 3.612.562 (lire tremilioniseicentododicimilacinquecentosessantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.450.000 già liquidato con decreto ministeriale 19 settembre 1957, n. 3106/1010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Il presente avviso sostituisce, ad ogni effetto, il precedente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 24 maggio 1967.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	—	Seminativo irriguo	II	15.18.10	3.643,44	360	1.311.638
	9	—	Pascolo	II	1.26.50	45,54	385	17.533
	11	—	Seminativo	II	2.85.20	356,50	305	108.732
	12	—	Id.	II	6.51.60	814,50	305	248.422
	23	—	Pascolo	II	29.50.90	1.062,32	385	408.993
15	1	—	Seminativo irriguo	II	0.69.40	166,56	360	59.962
	2	a	Seminativo	II	6.06.30	757,88	305	231.153
	2	d	Id.	II	9.99.80	1.249,75	305	381.174
	3	a	Pascolo	II	14.23.30	512,39	385	197.270
	3	d	Id.	II	0.51.20	18,43	385	7.096
	3	f	Id.	II	43.11.60	1.552,18	385	597.589
	4	—	Bosco alto fusto	Un.	2.30.70	80,74	—	25.000
	5	—	Id.	Un.	1.10.70	38,74	—	18.000
			TOTALI . . .		133.35.30	10.298.97		3.612.562

(9663)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Bidoggia Grassaga, con sede in Oderzo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 1967 al registro n. 17, foglio n. 116, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Bidoggia Grassaga con l'aggregazione della zona litoranea del fiume Piave, della superficie di ettari 1.290.80.16.

(10057)

Cessione gratuita di suolo tratturale in comune di S. Croce di Magliano

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967, n. 2205/559, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la cessione gratuita al Consorzio volontario « Postecchia » in S. Croce di Magliano della zona demaniale facente parte del tratturo S. Andrea-Biferno in S. Croce di Magliano, estesa mq. 18.580, riportata in catasto alla particella n. 199 del foglio di mappa n. 14, alla particella n. 28 del foglio di mappa n. 28 e alla particella n. 16 del foglio di mappa n. 29 del comune di S. Croce di Magliano e nella planimetria tratturale con la lettera *A*.

(10056)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, n. 9119/2027, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capano Maria, nata a Corato l'8 febbraio 1891, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 1980 riportata in catasto alla particella n. 183-*o* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 350.

(10054)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, n. 9113/2034, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Chiesa parrocchiale « S. Michele Arcangelo », in Arielli, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila Foggia », tronco urbano in Arielli, estese mq. 3344 riportate nel nuovo catasto terreni del comune di Arielli nella maggiore estensione della particella 280-*o* ed alla lettera *B* del foglio di mappa n 4 e nella planimetria tratturale con i numeri 361-*a*, 359-*a* e 360.

(10055)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferma nell'incarico del presidente e di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 121;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 294;

Considerata l'opportunità di confermare nell'incarico il presidente ed un membro della predetta Commissione esaminatrice che hanno cessato dal servizio;

Decreta:

Art. 1.

Il tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato Santaniello Federico, cessato dal servizio permanente effettivo a decorrere dall'8 aprile 1967, per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data 3 gennaio 1966 indicato in preambolo.

Art. 2.

Il prof. Zilleri Angelo, cessato dal servizio a domanda a decorrere dal 3 aprile 1967, è confermato nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data 3 gennaio 1966 indicato in preambolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1967
Registro n. 106 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 146

(10050)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Genova per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, di cui quaranta riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1. in data 20 marzo 1967, e successive modifiche, relative alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Vista la deliberazione n. 32/P.2.1.1. in data 29 maggio 1967, e successive modifiche, con cui sono state nominate le Sottocommissioni compartimentali per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

Il revisore capo Redutto rag. Carlo è nominato membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Genova per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del C. St. sovrintendente a riposo Meoli Francesco impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 8 settembre 1967

(10001) *Il direttore generale*: FIENGA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a cento posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte d'esame del concorso a cento posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 454(11)P.I.a.3 del 30 marzo 1967, avranno luogo in Roma EUR, nei locali del Palazzo dello Sport per i candidati che hanno scelto il programma *A*, e nei locali del Palazzo dei Congressi per i candidati che hanno scelto il programma *B*, nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1967, con inizio alle ore otto.

(10089)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1966, n. 3486, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titolo ed esami a posti di ufficiale sanitario, vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Esaminati i verbali di esame presentati dalla Commissione giudicatrice, a suo tempo nominata con decreto 10 marzo 1967, n. 6243, e riscontratili regolari sotto il profilo della legittimità;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Pignataro Filippo . punti 154,060
2. Nai Fovino Gianfranco . . . . . » 145,500
3. Brusegan Carlo . . » 128.504

Il presente decreto, oltre chè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di quest'Ufficio e all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 14 settembre 1967

Il medico provinciale: BAGNATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori delle sedi messe a concorso, sulla base delle preferenze da ciascuno espresso nella domanda e di stabilire il termine per l'assunzione in servizio;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati dichiarati idonei con precedente decreto pari numero e data, devono intendersi vincitori delle sedi a fianco di ciascuno quì di seguito segnate:

1) Pignataro Filippo: S. Donà di Piave;
2) Nai Fovino Gianfranco: Portogruaro;
3) Brusegan Carlo: Mira.

I suddetti candidati vincitori dovranno prendere servizio entro giorni 15 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà pubblicata nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 14 settembre 1967

Il medico provinciale: BAGNATO

(10049)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3286 del 23 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, con il quale vennero assegnate ai vincitori, secondo l'ordine di preferenza, le sedi di veterinario condotto poste a concorso;

Vista la nota del comune di Castelnuovo nei Monti in data 20 settembre 1967, con la quale si comunicava a questo Ufficio che il dott. Renzo Rustichelli, vincitore della condotta di Castelnuovo nei Monti, aveva dichiarato esplicitamente di rinunciare alla nomina a veterinario condotto del Comune medesimo;

Che, conseguentemente, la condotta veterinaria di Castelnuovo nei Monti, resasi cocì vacante, deve essere assegnata al candidato che segue in graduatoria;

Visto che il dott. Onfiani Marcello, 6° classificato, ha indicato fra le sedi di preferenza anche quella di Castelnuovo con precedenza sulla sede di Toano, della quale era stato già dichiarato assegnatario;

Visto conseguentemente che la condotta veterinaria di Toano, rendensi così vacante, deve essere assegnata al candidato che segue in graduatoria;

Che il dott. Rossini Enrico, 7° classificato, ha indicato fra le sedi di preferenza anche quella di Toano;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

Il dott. Renzo Rustichelli è dichiarato rinunciatario alla condotta veterinaria di Castelnuovo nei Monti e, pertanto, a parziale modifica del decreto n. 3286 in data 23 giugno 1967, in premessa citato, detta sede viene assegnata al dott. Onfiani Marcello, mentre la sede di Toano, resasi così vacante, viene perciò stesso assegnata al dott. Rossini Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del veterinario provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 22 settembre 1967

Il veterinario provinciale: CURLI

(10077)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Frosinone.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1638, del 27 maggio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1561, del 15 aprile 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso succitato;

Considerato che il dott. Alfonso Cantone, vice prefetto ispettore della Prefettura di Frosinone, componente di detta Commissione, si trova tuttora nell'impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione stessa per motivi di salute;

Vista la nuova designazione della Prefettura di Frosinone, pervenuta con nota n. 51784/3, del 16 settembre 1967;

Vista la circolare n. 110, datata 5 luglio 1967, del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A modifica del decreto n. 1561 del 15 aprile 1967, il dottor Eligio Cammarota, direttore di sezione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in servizio presso la Prefettura di Frosinone, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa, in sostituzione del dottor Alfonso Cantone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Frosinone e dei Comuni del Consorzio veterinario interessato.

Frosinone, addì 18 settembre 1967

Il veterinario provinciale: BALDONI

(9913)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.